



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Ufficio V ex DGPOB - Relazioni Sindacali e benessere psicofisico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art.40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dall'art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2011

Il legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 7 della legge n. 362/1999, ha introdotto la componente retributiva in esame al fine di *“armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale”* e, quindi, di porre rimedio alla situazione di sperequazione economica venutasi a creare, in particolare, nei confronti dei dirigenti e funzionari non sanitari del Ministero, chiamati a svolgere funzioni o mansioni equivalenti a quelle svolte dagli appartenenti al ruolo sanitario.

Infatti l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ha previsto l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo delle norme contenute nello stesso decreto legislativo, ove applicabili.

Il previsto DPCM, adottato il 13 dicembre 1995 e registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, ha inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali.

Conseguentemente si sono evidenziate sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero. L'emolumento si connota, quindi, come strumento di carattere generale con la specifica funzione di eliminare le disparità di trattamento economico tra categorie di dipendenti impegnati nella realizzazione della *mission* della stessa Amministrazione in cui prestano servizio.

Criteria contenuti nell'Ipotesi di Accordo

Nell'Ipotesi di Accordo del 1 marzo 2012 le parti, per l'anno 2011, pur ribadendo la peculiare natura perequativa dell'emolumento ex articolo 7 della legge 362/1999 non assimilabile alla mera retribuzione accessoria volta a compensare maggiori e specifiche prestazioni lavorative, hanno tenuto conto, tuttavia, della normativa di riforma introdotta dal decreto legislativo n. 150/2009, prevedendo un sistema di erogazione del compenso connesso al raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati alle strutture di appartenenza, assicurandosi, in tal modo, anche una positiva ricaduta sui livelli di performance e sul miglioramento dei servizi istituzionali rivolti all'utenza.

In sintesi, i criteri di erogazione del compenso in esame, che tengono conto della posizione economica rivestita nell'anno di riferimento, sono collegati al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle strutture di appartenenza dei singoli dipendenti, in base ai risultati del sistema di valutazione dirigenziale in uso nell'anno di riferimento.

Di seguito si riportano le percentuali stabilite:

- 100% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati.
- 80% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 70% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'70% e l'79% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 60% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'60% e l'69% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 50% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'50% e l'59% degli obiettivi prestazionali assegnati
- Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi della struttura inferiore al 50%.

Il compenso sarà decurtato in relazione alle aspettative o altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Nell'erogazione del compenso si terrà conto, inoltre, delle altre indennità fisse e ricorrenti, percepite dal personale di altre amministrazioni e non previste per il personale di ruolo del Ministero. In tali ipotesi, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate, sarà conseguentemente operata la compensazione tra le citate indennità e l'emolumento ex articolo 7 della legge 362/1999.

L'Ipotesi di Accordo del 1 marzo 2012 si applica a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della Salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o assegnazione temporanea presso il Ministero della

